



Deliberazione della Giunta Comunale

n. 282 del 17/04/2024

Oggetto: PIOMBINO LIVORNO 1901-RADUNO AUTO CENTENARIE-AREA TERRAZZA MASCAGNI-27 APRILE 2024-CONCESSIONE PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro, addì diciassette del mese di Aprile, alle ore 15:30 e segg. nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	SALVETTI LUCA	Sindaco	Assente
2	CAMICI LIBERA	Vice Sindaco	Presente
3	CEPPARELLO GIOVANNA	Assessore	Presente
4	VIVIANI SILVIA	Assessore	Assente
5	GARUFO ROCCO	Assessore	Presente
6	LENZI SIMONE	Assessore	Presente
7	RASPANTI ANDREA	Assessore	Presente
8	FERRONI VIOLA	Assessore	Presente
9	SIMONCINI GIANFRANCO	Assessore	Assente
10	BONCIANI BARBARA	Assessore	Assente

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Libera Camici

Assiste il Segretario Generale Michele D'Avino (videoconferenza)

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste la nota, agli atti con prot. 14695 del giorno 31/01/24 presentata a nome del Presidente, con la quale l'Associazione senza scopo di lucro denominata Garage del tempo Costa degli Etruschi con sede in Corso G. Matteotti, 363 – 57023 Cecina (LI), richiede il Patrocinio e la Compartecipazione all'Amministrazione Comunale per l'organizzazione della manifestazione "Piombino Livorno 1901", nei giorni 27 e 28 aprile 2024 sullo sterrato della Terrazza Mascagni;

visto che si esprime il desiderio di rievocare, anche nel 2024, la prima “corsa” automobilistica della Toscana, il “Gran premio di Sua Maestà il Ré” del 24 agosto 1901, che avvenne per iniziativa del Comitato delle Feste Estive Livornesi, con autovetture che partirono da Piombino ed arrivarono a Livorno, impresa memorabile per quell'epoca con sfilata di rare vetture e di gran pregio;

preso atto che tale Rievocazione è unica nel suo genere ed è stata assolutamente innovativa per la nostra città anche nelle scorse edizioni, di alto valore storico e culturale, di alta valenza come richiamo turistico e sicuramente di alto gradimento per i nostri concittadini;

considerato altresì che con il passare degli anni, gli eventi automobilistici hanno sempre riscosso molto successo, determinando un'affluenza di partecipanti, concorrendo così alla promozione della città anche in ambito turistico e che in questa occasione parteciperà anche l'auto vincitrice della “corsa” del 1901 gentilmente prestata dal Museo dell'Auto di Torino;

visto che l'evento porterà nella nostra città circa 20-25 auto centenarie provenienti da tutta Italia e dall'estero, con più di 100 persone che alloggeranno in strutture ricettive del ns. territorio e che nelle due giornate svolgeranno attività turistiche per conoscere meglio la nostra città;

vista la richiesta di un contributo economico di € 5,000,000 e ritenuto opportuno concedere tale contributo di compartecipazione, dando atto che la spesa troverà copertura finanziaria al cap. 7135 “Trasferimenti a istituzioni sociali private V.E.180”, del P.E.G. 2024-26, esercizio finanziario 2024, c.p.f. 1.04.04.01.001;

vista la richiesta di esenzione dal pagamento del Canone Unico come contributo di compartecipazione per lo svolgimento dell'evento sopra indicato e ritenuto, per i motivi di cui sopra, di aderire alle richieste avanzate dagli organizzatori, in quanto rientra negli obiettivi dell'Amministrazione Comunale promuovere e sostenere la valorizzazione di tali iniziative, considerate una risorsa e un veicolo importante per la promozione turistica della città;

ritenuto inoltre di aderire ad altre richieste avanzate dagli organizzatori, come di seguito specificate sotto forma di:

A) Costi di compartecipazione previsti negli impegni già assunti dall'Ente e come quantificati dall'Ufficio Economato e dal Centro Stampa per:

- servizio di facchinaggio per trasporto di 20 transenne: € 355,80;
- stampa di 50 cartelline: € 30,00.

B) Mancato introito per:

- l'uso gratuito di n° 20 transenne per un valore pari ad € 435,80;

visto il “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, approvato con delibera C.C. n. 32/2021 e modificato con delibera di C.C. n. 30 del 29/02/2024, ed, in particolare, gli artt. 43 comma 4 e 44 relativi alla possibilità di riduzione/esenzione del canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per finalità culturali, sportive e turistiche;

visto che il calcolo del mancato introito per l'occupazione temporanea di suolo pubblico sullo sterrato della Terrazza Mascagni, per 120 mq dalle ore 8,00 del giorno 27 aprile fino alle ore 9,00 del 28 aprile, ammontante a € 59,00 come da planimetria allegata, troverà copertura finanziaria al capitolo 7159 "Contributi canone patrimoniale per iniziative turistiche V.E. 180" c.p.f. 1.04.04.01.000, del PEG 2024-2026, esercizio finanziario 2024;

dato atto che il contributo complessivo dell'Amministrazione Comunale – come sopra quantificato per € 5.000,00 come contributo economico e € 494,80 come mancato introito totale comprensivo dell'occupazione del suolo e del noleggio transenne – non copre interamente i costi della manifestazione che ammontano a € 26.764,00 come da bilancio preventivo presentato dall'Associazione;

considerato che verrà richiesta specifica ordinanza a seguito della presentazione del Modello Unico all'Ufficio Polizia Amministrativa da parte degli organizzatori;

visto il "Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni e altri soggetti del terzo settore" approvato con delibera n. 161 del 06/07/2017 del Consiglio Comunale ed, in particolare, gli articoli 11, 12 e 19 comma 2 considerando altresì che l'articolo 12, 3° comma del suddetto Regolamento prevede che possono essere concessi contributi di compartecipazione:

- ai soggetti promotori di iniziative che siano state favorevolmente e formalmente accolte dai competenti organi Comunali in relazione alla loro peculiare rilevanza;
- anche attraverso interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale quali, a titolo esemplificativo, il finanziamento di spese per forniture, le prestazioni di servizi, i noleggi, la messa a disposizione di risorse comunque destinate all'organizzazione di manifestazioni, eventi, attività, programmati e proposti dalle associazioni o dai soggetti promotori;

ritenuto opportuno di dare mandato ai Settori dell'Amministrazione Comunale, secondo le rispettive competenze, di assicurare quanto necessario alla migliore riuscita delle attività di cui trattasi senza che ciò comporti ulteriori spese a carico del bilancio comunale rispetto a quelle già assunte per i servizi dell'Ente o deliberate con il presente atto;

ritenuto, in particolare, di incaricare il Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità dell'emissione di eventuali ordinanze necessarie, richieste dall'Associazione Garage del tempo Costa degli Etruschi;

viste:

- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 194 del 29/09/2023 con cui è stato approvato il DUP 2024-2026 e Deliberazione Consiglio Comunale n. 260 del 22/12/2023 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 261 del 22/12/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 926 del 29/12/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 e successive modifiche e/o integrazioni;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 30/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026.

Vista la nota dei Servizi Finanziari prot. 21977 del 19/02/2021 in materia di trattamento Fiscale dei Contributi Erogati dall'Ente;

preso atto che in fase istruttoria sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari al corretto inquadramento fiscale del contributo economico in questione, anche con l'ausilio del modello, di cui alla nota sopra citata, sottoscritto dal soggetto destinatario del contributo e poi trasmesso all'Ufficio Turismo;

preso atto pertanto che la natura della somma da erogare, di cui al presente atto, secondo quanto dichiarato dal beneficiario, è quella di un contributo fuori campo Iva e che si procede alla non applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES, con l'obbligo di rivalsa, (ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/73), ricorrendo la seguente fattispecie: che l'Associazione Garage del tempo Costa degli Etruschi non svolge attività commerciale;

dato atto inoltre che l'eventuale pulizia delle aree interessate dalla manifestazione è a carico dell'organizzatore che provvederà a stipulare apposito contratto con AAMPS, ad eccezione delle aree adibite a mercato/artigianato, in quanto, in tal caso, il servizio di pulizia è ricompreso nel canone mercatale;

visto il concordo espresso dall'Assessore al Turismo, agli atti d'ufficio;

ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

visti i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, c.4, del D.Lgs.267/2000, con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la richiesta presentata dal Presidente dell'Associazione senza scopo di lucro denominata Garage del tempo Costa degli Etruschi con sede in Corso G. Matteotti, 363 – 57023 Cecina (LI), e di concedere, ai sensi degli artt.12, comma 3, e 19 del nuovo Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni e con gli altri Enti senza fini di lucro approvato con atto del Consiglio Comunale n° 161 del 6/07/2017, il Patrocinio e la Compartecipazione del Comune di Livorno alla manifestazione “Piombino Livorno 1901”, nei giorni 27 e 28 aprile 2024 sullo sterrato della Terrazza Mascagni;
2. di assegnare un contributo di compartecipazione di € 5.000,00 all'Associazione Garage del tempo Costa degli Etruschi per l'organizzazione della suddetta iniziativa, dando atto che la spesa troverà copertura finanziaria al cap 7135 “Trasferimenti a istituzioni sociali private V.E.180”, del P.E.G. 2024-26, esercizio finanziario 2024, c.p.f. 1.04.04.01.001;
3. di dare atto che il contributo di compartecipazione consiste anche nel noleggio transenne e nell'esenzione totale dal pagamento del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico

delle aree indicate in premessa, secondo quanto previsto dagli artt. 43 e 44 relativi alla possibilità di riduzione/esenzione del canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per finalità culturali, sportive e turistiche del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, approvato con delibera C.C. n. 32/2021 e modificato con delibera di C.C. n. 30 del 29/02/2024, pari ad un mancato introito per l'Amministrazione di € 494,80 totale suddiviso in:

- € 59,00 per l'occupazione di suolo pubblico;
 - € 435,80 per noleggio di 20 transenne;
4. di dare atto che il mancato introito per l'occupazione di suolo pubblico dell' area sopra indicata, 120 mq dalle ore 8,00 del giorno 27 aprile fino alle ore 9,00 del 28 aprile, pari ad € 59,00 troverà copertura finanziaria al capitolo 7159 “Contributi canone patrimoniale per iniziative turistiche V.E. 180” c.p.f. 1.04.04.01.000, del PEG 2024-2026, esercizio finanziario 2024 e di incaricare il Settore Attività Culturali, Turismo, Musei e Fondazioni di impegnare tale somma;
 5. di dare atto che il Comune provvederà inoltre alle forniture sotto elencate quantificate in costi di compartecipazione, come previsto negli impegni già assunti dall'Ente, per:
 - servizio di facchinaggio: € 355,80
 - stampa di 50 cartelline: € 30,00
 6. di dare mandato agli uffici, per le proprie competenze, di assicurare quanto necessario alla realizzazione dell'evento senza che ciò comporti impegni di spesa per l'Amministrazione ulteriori rispetto a quelli già assunti o comunque approvati con la presente delibera;
 7. di incaricare il Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità dell'emissione delle ordinanze necessarie, richieste dal Garage del tempo Costa degli Etruschi;
 8. di dare altresì atto che:
 - competerà agli organizzatori la presentazione delle domande per le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione;
 - secondo quanto previsto dal “Regolamento relativo ai rapporti con le Associazioni ed altri soggetti del terzo settore” i promotori delle iniziative che beneficiano della collaborazione del Comune di Livorno restano legalmente responsabili per l'organizzazione dell'iniziativa e di essa rispondono in ogni sede civile, penale e amministrativa;
 - l'eventuale pulizia delle aree interessate dalla manifestazione è a carico dell'organizzatore che provvederà a stipulare apposito contratto con AAMPS, ad eccezione delle aree adibite a mercati, in quanto, in tal caso, il servizio di pulizia è ricompreso nel canone mercatale;
 9. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
Michele D'Avino

Il Vice Sindaco
Libera Camici